

Secessione? Nessun appiglio dal diritto internazionale

di **Marina Castellaneta**

La Costituzione spagnola parla chiaro. Nessuna possibilità di referendum per la Catalogna perché in contrasto con il sovrano principio dell'integrità territoriale. La Carta fondamentale, modificata nel 1978, individua le basi dello stesso Stato nel principio dell'indissolubile unità della Nazione spagnola definita a chiare lettere "patria comune e indissolubile". Ma non solo. Anche il diritto internazionale non permette l'esercizio della secessione a minoranze interne che hanno sì diritti, inclusi quelli linguistici ma non il diritto di secedere.

La Costituzione garantisce le autonomie regionali e, certo, la Catalogna gode di ampia autonomia, così come altre regioni spagnole. Ma tutto nel rispetto dell'integrità territoriale e dell'unità. Un principio, d'altra parte, presente nelle Costituzioni nazionali di tutti gli Stati inclusa quella italiana che riconosce il valore di unità e indivisibilità.

Per ora, poi, la reazione del Governo centrale ha un fondamento nella stessa Costituzione. In risposta alle Comunità au-

tonome che non rispettano gli obblighi della Carta fondamentale, il Governo, in linea con l'articolo 155, può prendere tutte le misure necessarie per imporre l'adempimento degli obblighi.

A tutela della Costituzione spagnola ieri si è pronunciata anche l'Unione europea che ha invocato il rispetto della Costituzione alla base, d'altra parte, dei valori dell'Unione. Lo aveva fatto pochi giorni fa lo stesso presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e certo al suo fianco sono tutti gli Stati che temono ondate separatiste che non solo indeboliscono gli stessi Stati, con una frantumazione anche pericolosa sul piano della sicurezza internazionale, ma che possono produrre un effetto domino anche in altri Paesi, con un sicuro indebolimento dell'Unione europea.

Accertata la sicura illegittimità del referendum indetto da Barcellona per il 1° ottobre, come ha chiarito la stessa Corte costituzionale spagnola sottolineando che il governo regionale non ha il potere di convocare il referendum indipendentista, la scelta della Catalogna non ha un fondamento giuridico neanche nel diritto internazionale. Non

solo non esiste un diritto alla secessione, tanto più che il principio dell'integrità territoriale è centrale nell'intero ordinamento internazionale, ma certo non è ugualmente possibile aggrapparsi al principio di autodeterminazione, pur tirato in ballo dal "ministro degli Esteri" della Catalogna. Per due motivi: in primo luogo, non esiste una regola di diritto internazionale generale che ammette la cosiddetta autodeterminazione interna. In secondo luogo perché la regola cogente che riconosce il diritto all'autodeterminazione esterna e che ha natura consuetudinaria comprende unicamente i casi di dominazione coloniale, straniera o razzista. Il referendum, quindi, è illegittimo sul piano interno e, per di più, non ha un appiglio giuridico nel diritto internazionale.

Chiamare in causa poi la vicenda del Kosovo è senza fondamento. È vero che l'ex provincia serba al momento della dichiarazione di indipendenza nel 2008 era ancora parte della Repubblica serba, ma questo solo formalmente, perché, in via di fatto, dalla risoluzione n. 1244, Belgrado non aveva alcun controllo effettivo sul territo-

rio del Kosovo.

Senza dimenticare che le rivendicazioni di Pristina avevano le radici nella pulizia etnica decisa dal Governo centrale di Milosevic. Un caso del tutto peculiare. Lo ha detto anche la Corte internazionale di giustizia nel parere del 2 ottobre 2010 nel quale, pur sostenendo che la proclamazione di indipendenza non era illegale per l'ordinamento internazionale, ha evidenziato la situazione particolare della provincia.

Proprio sul piano internazionale, poi, gli indipendentisti della Catalogna non sembrano aver calcolato i possibili effetti negativi. Uscita dall'Unione europea in primo luogo. La secessione da Madrid avrebbe come conseguenza che la nuova entità statale dovrebbe passare attraverso l'iter lungo e in salita di una nuova adesione. Senza dimenticare che per l'ingresso nell'Unione uno Stato deve ottenere il sì di tutti gli altri Paesi membri. Scontato, quindi, in questo caso, il veto di Madrid. Uscita, poi, anche dalle altre organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite.